

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 13

8 giugno 1982

N. 65

Sommario

DECRETI REGIONALI

Istituzione della Riserva naturale delle "Salse di Nirano" (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 178)

Decreti del Presidente della Giunta regionale dal n. 50 al n. 58

COMITATI COMPRENSORIALI - COMUNITÀ MONTANE - CIRCONDARI

PUBBLICAZIONE DI ATTI IN BASE A LEGGI REGIONALI

Comitato Comprensoriale Forlivese
Comunità Montana del Frignano
Comprensorio Val d'Arda - Val d'Ongina

(Indice di pubblicazione dal n. 727 al n. 729)

PROVINCE E COMUNI

Comuni di: Ciano d'Enza, Fontanelice, Solarolo, Meldola, Cattolica, Bobbio, Casalfiumanese.

(Indice redazionale dal n. 2325 al n. 2333)

COMUNICAZIONI

Piani comunali per gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande - Piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita

Avvisi gare d'appalto
Ampliamento termini di presentazione domande

DECRETI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 1982, n. 178

Istituzione della Riserva naturale delle «Salse di Nirano» (Fiorano Modenese)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

premesso che in base all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 possono venire individuate, mediante idonea perimetrazione cartografica, aree destinate a riserva naturale o a parco naturale;

richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1980 n. 2810 — programma di interventi per la costituzione di parchi e riserva naturali nel territorio regionale — con la quale, fra l'altro, è stato dato incarico al Comune di Fiorano Modenese di attuare la riserva naturale delle «Salse di Nirano» ed è stato assegnato, a tale scopo, il contributo di L. 116.000.000 per l'acquisizione dell'area delle Salse in oggetto;

dato atto:

— che il Comune di Fiorano Modenese ha già provveduto ad allestire gli atti preliminari all'istituzione della riserva naturale;

— che l'area in questione è già stata acquisita e che pertanto il contributo regionale è stato erogato per intero;

vista la nota n. 5452 del 20 maggio 1981 con la quale il Comune di Fiorano Modenese ha trasmesso a questa Regione gli atti propositivi della riserva naturale di cui all'oggetto;

visti gli atti tecnico-amministrativi allegati a tale nota costituiti da: carta planimetrica C.T.R. in scala 1:5.000 riportante la proposta di perimetrazione della riserva naturale delle Salse di Nirano e la proposta di zonizzazione di tale riserva; descrizione dettagliata dei confini della riserva; proposta di normativa;

visto il parere n. 2 espresso dal Comitato Consultivo regionale per la conservazione della natura nella seduta del 15 giugno 1981;

su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 980 del 14 gennaio 1982, esaminata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. in data 14 gennaio 1982 prot. 1101/687

decreta:

A) È istituita, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 la RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE SALSE DI NIRANO dell'estensione di 200 ha circa, ricompresa nel Comune di Fiorano Modenese (provincia di Modena), individuata nell'allegata planimetria in scala 1:5.000 acquisita agli atti e controfirmata dal Presidente della Giunta regionale;

B) è approvata la suddivisione della riserva naturale delle «Salse di Nirano» nelle seguenti tre zone, così come individuate nella suddetta planimetria, a diverso livello di protezione ed aventi la configurazione ed i confini appresso indicati:

Riserva naturale integrale
(interessata dai fenomeni geologici e di proprietà del Comune di Fiorano Modenese)

comprende l'area costituita dai seguenti mappali: Comune di Fiorano Modenese - Foglio n. 26 - Mappali: 124, 125, 126, 127, 128, 130, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 217, 219, 220.

Area a tutela ambientale generale
(area strettamente complementare alla prima)

è circoscritta dai seguenti confini:

NORD: da apice colle a quota 263,7, costeggiando lo spartiacque fino ad apice del colle 262,95, quindi a spigolo nord-ovest del fabbricato principale di C.na Gazzolo; da tale punto congiungente rettilinea lungo la linea di spartiacque fino a punto a quota 273,8 125 metri a sud-ovest del punto trigonometrici di Passo Stretto.

EST: linea di spartiacque congiungente punti a quota 237,4, 230,7 e 216,8.

SUD: da punto a quota 216,8 fino a incrocio di Rio senza nome con Strada Comunale delle Salse; da qui verso sud-ovest fino a punto a quota 227,3 sulla linea di spartiacque; proseguendo verso nord-ovest fino a punto a quota 235 sulla strada privata di accesso a Cà Tassi.

Dal termine di tale strada congiungente rettilinea fino a Strada Comunale del Gazzolo nel punto a quota 278,8.

OVEST: Strada Comunale del Gazzolo fino a incrocio vecchia strada vicinale del Gazzolo e, proseguendo lungo il tracciato della strada stessa, fino al punto a quota 263,7.

AREA DI PROTEZIONE

è circoscritta dai seguenti confini:

NORD: Rio Chianca.

EST: congiungente rettilinea dall'incrocio tra il Rio Chianca e la vecchia strada vicinale del Gazzolo allo spigolo nord-est di Casa Fiandri; congiungente rettilinea da spigolo nord-est di Casa Fiandri a punto trigonometrico di Passo Stretto a quota 281,9.

Da questo punto linea di spartiacque fino all'incontro con la Strada Comunale delle Salse; da qui verso est lungo la Strada Comunale delle Salse fino ad incrocio con la vecchia strada comunale di Rio Serra.

SUD: vecchio tracciato strada comunale Rio Serra fino all'incrocio con la Strada Comunale delle Salse quindi prosecuzione verso nord-ovest lungo carreggiata a Rio senza nome fino a Rio Chianca.

OVEST: Rio Chianca.

I confini della Riserva naturale dovranno essere delimitati da tabelle opportunamente collocate e recanti la scritta: «*Regione Emilia-Romagna - Riserva naturale delle Salse di Nirano*»;

C) le finalità dell'istituzione della riserva naturale delle «Salse di Nirano» sono le seguenti:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche), ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;

3) ricostituire l'unità ambientale e paesistica;

D) sono approvate le seguenti normative valide per ciascuna di dette zone:

RISERVA NATURALE INTEGRALE

Art. 1 - All'interno dell'area è vietato qualsiasi tipo di costruzione.

Art. 2 - Sono vietati in tutta la zona escavazioni, movimenti di terra e prelievi di fanghi per qualunque uso.

Art. 3 - Sono vietati il danneggiamento, la distruzione e l'asportazione di qualsiasi specie vegetale o parti di esse (quali fiori, frutti, radici, funghi epigei ed ipogei).

Art. 4 - È vietato qualsiasi tipo di coltivazione e rimboschimento.

Art. 5 - È vietato l'accesso a mezzi meccanici di qualsiasi tipo.

Art. 6 - È fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti.

Art. 7 - È vietato l'esercizio della caccia, della pesca, dell'uccellazione e di qualsiasi sport, nonché il passaggio ed il pascolo di animali.

Art. 8 - L'accesso all'area è consentito secondo le

norme contenute in apposito regolamento da adottarsi da parte dell'ente cui è affidata la gestione della riserva. Tale regolamento deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) la procedura di autorizzazione all'accesso all'area deve essere improntata alla massima semplicità e speditezza;

b) la visita va effettuata a piedi e lungo i percorsi naturali all'uopo predisposti nell'assoluto rispetto dei fenomeni naturali esistenti;

c) l'osservazione dei fenomeni naturali deve avvenire da appositi punti panoramici posti a distanza tale da non compromettere la salvaguardia del bene naturale protetto.

Art. 9 - Qualunque attività tecnico-scientifica e didattica all'interno dell'area verrà autorizzata di volta in volta dall'Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, previa valutazione della validità ed importanza delle attività da autorizzare e sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo punto F.

Art. 10 - L'Amministrazione comunale di Fiorano Modenese elaborerà periodicamente il programma per la gestione dell'area e per la sua manutenzione, nel rispetto delle norme sopracitate, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo punto F.

Art. 11 - Per quanto non riportato nella presente normativa, si fa espresso richiamo alle prescrizioni della legge regionale n. 2/1977.

AREA A TUTELA AMBIENTALE GENERALE

Art. 1 - È vietata ogni attività edificatoria che non sia finalizzata al recupero dell'esistente. Tale recupero e la sistemazione degli edifici dovranno essere attuati nel rispetto della tipologia e dei materiali in uso nella zona. Sono comunque tassativamente vietati gli insediamenti zootecnici intensivi.

Art. 2 - In questa area è vietato qualsiasi tipo di escavazione.

Art. 3 - Sono vietati i prelievi di fango al di fuori dei depositi opportunamente predisposti.

Art. 4 - È vietato l'abbattimento delle specie forestali.

Art. 5 - L'impianto di frutteti e di ogni altra coltura arborea non esistente dovrà essere autorizzato dal Comune di Fiorano Modenese. In questa zona possono tuttavia essere utilizzate le infrastrutture agro-silvo-pastorali esistenti.

Art. 6 - È vietato l'esercizio della caccia, dell'uccellaggione e di quegli sport gravemente incidenti sull'equilibrio naturale della zona, ivi compreso l'esercizio di attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

Art. 7 - Le aree calanchive presenti nell'area non dovranno essere manomesse, né nella vegetazione né nella morfologia.

Art. 8 - Il parcheggio degli autoveicoli sarà consentito solo nelle aree autorizzate esistenti.

Art. 9 - È fatto assoluto divieto di disperdere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 10 - Per quanto non contemplato nella presente normativa, si fa espresso richiamo alle prescrizioni della L.R. n. 2/1977.

AREA DI PROTEZIONE

Art. 1 - È vietata qualsiasi escavazione.

Art. 2 - È vietato l'abbattimento delle specie forestali.

Art. 3 - Vanno salvaguardati i boschi ed i fenomeni geomorfologici esistenti.

Art. 4 - Sono consentiti i lavori per la costruzione di opere e di manufatti secondo la normativa prevista nei vigenti strumenti urbanistici.

In ogni caso, al fine di verificare l'armonia delle opere stesse con le finalità della riserva naturale delle Salse di Nirano, sarà sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo punto F.

Art. 5 - Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché quelle attività produttive che non siano in contrasto con le esigenze di rigorosa tutela ambientale.

Art. 6 - È vietato l'esercizio della caccia, dell'uccellaggione e degli sports gravemente incidenti sull'equilibrio naturale della zona ivi compreso l'esercizio di attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

Art. 7 - È fatto assoluto divieto di disperdere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 8 - Per quanto non contemplato nella presente normativa, si fa espresso richiamo alle prescrizioni della legge regionale n. 2/1977.

E) la destinazione a riserva naturale della zona individuata ha la durata di 99 anni, prorogabile alla scadenza;

F) la gestione della riserva naturale delle Salse di Nirano è affidata al Comune di Fiorano Modenese, il quale dovrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di un Comitato tecnico-scientifico comprendente esperti delle varie discipline naturalistiche;

G) ogni disposizione o norma urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente provvedimento è sospesa in attesa dell'adeguamento comunale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2;

H) entro un anno dall'istituzione della riserva naturale, il Comune di Fiorano Modenese deve elaborare un piano pluriennale di manutenzione, riconversione e restauro ambientale delle aree ricomprese nella riserva.

Detto piano pluriennale prevede: gli interventi che si

intendono realizzare nell'arco temporale stabilito dal piano, le zone investite da detti interventi, gli strumenti di attuazione ed i metodi di intervento.

Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura;

I) per le violazioni alle normative di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2, nonché le disposizioni di polizia locale già contenute in regolamenti comunali o appositamente emanate dal Comune.

La vigilanza della riserva naturale delle Salse di Nirano è affidata ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale prima richiamata;

L) a norma dell'art. 5 — nono e decimo comma della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 — i privati e gli Enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nel presente decreto possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso che verrà effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso la sede del Comitato Comprensoriale interprovinciale di Sassuolo-Scandiano nonché presso la sede del Comune di Fiorano Modenese;

M) dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato regionale all'Ambiente e Difesa del Suolo, via dei Mille n. 21, Bologna, o presso le sedi degli organi ed Enti indicati al punto L).

Bologna, 29 marzo 1982

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI

(Pubblicazione per estratto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 50

Decisione sull'istanza per rimborso di tassa di concessione presentata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» da Antonio Pratolesi per conto del concessionario della riserva consorziale di caccia «Monte Baschiera» (Forli).

L'istanza formalizzata dal sunnominato, per i motivi espressi in premessa, è respinta.

Bologna, 19 gennaio 1982

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI

(Pubblicazione per estratto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 51

Decisione sull'istanza per rimborso di tassa di concessione presentata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» da Casimiro Guasti per conto della riserva consorziale di caccia «Casanova» (Parma).

L'istanza formalizzata dal sunnominato, per i motivi espressi in premessa, è respinta.

Bologna, 19 gennaio 1982

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI

(Pubblicazione per estratto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 52

Decisione sull'istanza per rimborso di tassa di concessione presentata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» da Elena Corbellini per conto della riserva consorziale di caccia «Palazzo, Bodrio, Oratorio» (Parma).

L'istanza formalizzata dal sunnominato, per i motivi espressi in premessa, è respinta.

Bologna, 19 gennaio 1982

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI

(Pubblicazione per estratto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1982, n. 53

Decisione sull'istanza per rimborso di tassa di concessione presentata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» da Giuliano Pagani per conto della riserva consorziale di caccia «Montelupo» (Parma).

L'istanza formalizzata dal sunnominato, per i motivi espressi in premessa, è respinta.

Bologna, 19 gennaio 1982

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI

(Pubblicazione per estratto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 1982, n. 54

Decisione sull'istanza per rimborso di tassa di concessione presentata ai sensi dell'art. 11 della legge regio-